CONCETTO DI DIRITTO

Il DIRITTO è un insieme di NORME.
Spesso quando si parla di diritto ci collochiamo alle norme per questo definiamo la norma come un enunciato linguistico in funzione PRESCRITTIVA cioè consistente nella prescrizione rivolta ad un destinatario che deve compiere una certa azione.

DIRITTO E GLI ALTRI SISTEMI NORMATIVI

Non tutti gli aggregati di norme costituiscono un diritto.
La MORALE, RELIGIONE e COSTUME sono norme non giuridiche cioè non riconducibili all'insieme di norme che chiamiamo diritto.
Le norme giuridiche hanno due elementi: REGOLA E SANZIONE

- REGOLA DI CONDOTTA: vengono imposti determinati comportamenti (2043)
- REGOLA DI COMPETENZA: attribuiscono alle autorità il potere di creare o applicare la norma.
- SANZIONE (COATTIVA): meccanismi per reprimere le violazioni

→ Tratto distintivo del diritto sono i CONFLITTI
I CONFLITTI in questione sono di tipo APPROPRIATIVO, che nascono dalla scarsa disponibilità di beni materiali

FONTI DEL DIRITTO

Si riferisce agli atti o fatti che creano una norma giuridica.

- FONTI ATTO = testo scritto (legge)
- FONTI FATTO = un comportamento (consuetudine)

Le norme che disciplinano il sistema delle fonti si chiamano METANORME e si comportano come enunciati linguistici con funzione prescrittiva.

le METANORME sono indirizzate a destinatori qualificati:

- ORGANI COSTITUZIONALI = muniti del potere di creare norme (PARLAMENTO e organi che applicano norme (MAGISTRATURA), imponendo al Parlamento l'adozione di un procedimento per emanare norme e alla magistratura di astenersi dall'applicare norme nel rispetto della precedente procedura.

master COPY

Disciplina dell'ART. 1 PRELEGGI. "sono fonti del diritto: leggi, regolamenti, norme corporative e usi.

→ Caratteristica dei sistemi giuridici è la GERARCHIA, cioè le norme hanno una FORZA NORMATIVA diversa a seconda della fonte del diritto alla quale appartengono.

↳ RAPPORTI TRA LE FONTI possiamo avere:

1) CRITERIO GERARCHICO = quella di grado superiore prevale su quella di grado inferiore in caso di conflitto.
2) CRITERIO COMPETENZA = tra le fonti pari prevale quella competente per materia e territorio
3) CRITERIO TEMPORALE = tra fonti aventi stesso grado e competenza la fonte successiva prevale su quella precedente

ABROGAZIONE (ART. 15) può essere: ESPRESSA, TACITA, X REGOLAZIONE MATER

master COPY



COSTITUZIONE

La teoria e la dogmatica delle fonti del diritto sono di competenza di discipline come la TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DIRITTO COSTITUZIONALE

L'art. 1 è causa di difficoltà per quanto riguarda la nozione di "FONTE DEL DIRITTO", deve considerarsi superata dal punto di vista storico dato che è entrata in vigore con il CODICE CIVILE nel 1942 e rispetta il periodo fascista ma trovrà espressione nel 1948 con la COSTITUZIONE.

ha determinato un stravolgimento nel sistema delle fonti, per motivi di ordine FORMALE E SOSTANZIALE.

- SOSTANZIALE: ha un contenuto più ampio delle costituzioni dell'800 (espressione più pura di una cultura come lo STATUTO ALBERTINO) Nel 900 c'era una società più composta e con le costituzioni liberali c'era la netta divisione dei poteri.

- FORMALE: si caratterizza per la sua RIGIDITÀ, cioé che le disposizioni costituzionali non possono essere abrogate o modificate se non da norme di uguale forza normativa.

RIGIDITÀ ha 2 tecniche di preservare il principio di COSTITUZIONE.

1°) PROCED. AGGRAVATO (ART. 138): dove le forze politiche in Parlamento decidono di modificare una norma costituzionale oppure dove attuazione alla norma per la quale la costituzione richiede una legge costituzionale, non sarà sufficente l'ordinaria procedura di formazione legge (ART. 70) (approvate a magg. in ognuna camera)
-> Necessario ricorrere all'art. 138 di REVISIONE COSTITUZIONALE

REVISIONE COSTITUZIONALE :

- approvate da ciascuna delle camere per 2 volte a intervallo > 3 MESI suscettibili a REFERENDUM ove non siano approvate da ciascuna camera a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei componenti

Ai sensi dell'art. 139 non può essere oggetto di revisione la forma REPUBBLICANA dello Stato

2°) 2° TECNICA si affida la salvaguardia del principio della COSTITUZIONE consiste nella previsione di un organo costituzionale che deve decidere se una norma dettata da una fonte diversa dalla costituzione, sia conforme o meno alla costituzione stessa. NON CONFORME sarà INCOSTITUZIONALE.

→ ORGANO con compito di controllo di costituzionalità è la CORTE che giudica la LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE delle norme di rango inferiore alla COSTITUZIONE sulla base di un INCIDENTE DI COSTITUZIONALE per conto di un giudice.

LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO

La costituzione prevede due nuove tipologie di fonti del diritto cioè : LEGGI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI E REGIONALI.

→ LEGGI COSTITUZIONALI = hanno forza normativa pari alle leggi ordinarie e insieme si collocano al VERTICE delle fonti.

→ LEGGI REGIONALI = bisogna tener conto della recente riforma del TITOLO V dove già prima della riforma potevamo avere un sistema autonomo con : REGIONI, PROVINCE e COMUNI.
Vi sono materie in cui le REGIONI hanno COMPETENZA LEGISLATIVA

→ Nuova tipologia di fonte cioè : NORME COMUNITARIE (trattato sull'UE, Regolamenti e direttive).

Il loro fondamento è nell' ART. 11.

↓

ha riconosciuto alle norme comunitarie, un rango costituzionale con conseguenza che il giudice italiano in caso di contrasto tra NORMA COMUNITARIA e NORMA INTERNA dovrà disapplicare quest' ultima

NORME COMUNITARIE hanno immediata efficacia normativa quando sono contenute in un Regolamento.
Se sono contenute in una direttiva necessitano di essere recepite da una legge interna.

La costituzione ha regolamentato ex novo alcune fonti già presenti nell' ART. 1 → le leggi ORDINARIE E DECRETI LEGGE E LEGGI DELEGATE

↓

quelle che nell' ART. 2 sono chiamati "ATTI AVENTI FORZA LEGGE"

Nella costituz. del 1948 la legge conserva una posizione privilegiata a causa del suo legame con IL PARLAMENTO (SOVRANITÀ POPOLARE).

Leggi ORDINARIE si trovano sotto la COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI E NORME COMUNITARIE

→ LEGGI sono approvate dal Parlamento a maggioranza ASSOLUTA di ciascuna camera.
INIZIATIVA LEGISLATIVA è di competenza del GOVERNO, ciascun parlamentare, enti e popolo

master COPY